

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore TRABUCCHI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 MARZO 1969

Modificazioni ed aggiunte agli articoli 16 e 17
della legge 27 ottobre 1966, n. 910 (Piano verde secondo)

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 27 ottobre 1966, n. 910, altrimenti nota come legge relativa al Piano verde II prevede alcune agevolazioni di natura contributiva e creditizia per iniziative di miglioramento fondiario concepite per rendere migliore la produzione, per diminuire i costi e per la realizzazione di opere anche di natura sociale destinate a consolidare l'insediamento di coltivatori diretti e, se fosse possibile anche a realizzarne di nuovi là dove si possano così raggiungere finalità di natura economica.

In particolar modo è interessante in proposito quanto previsto dagli articoli 16 e 17.

Come si sa, la norma dell'articolo 16, prevedendo le opere che possono essere attuate, alcune ne elenca, per altre si richiama alla legge 5 luglio 1928, n. 1760, sul credito agrario e all'articolo 43 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, sulla bonifica integrale. Finora l'applicazione degli articoli 16 e 17 non ha dato luogo a discussione nè

ad incertezze; per le opere però di natura collettiva e sociale come le strade interpoderali e gli acquedotti rurali, specie nelle zone montane, dove il costo è sempre ingentissimo, l'iniziativa è stata assunta per la grande maggioranza dei casi, da Comuni, o consorzi di Comuni, anche perchè la garanzia offerta da terreni montani e da case poste in località distanti dalle convivenze civili è sempre stata considerata come eccessivamente gravosa (se realizzata con ipoteca) dai proprietari coltivatori, e pressochè inesistente da parte degli istituti di credito. I terreni soprattutto montani hanno la caratteristica, del resto ben nota, di essere considerati di grande valore da parte di chi li possiede (pur se non ne ricava neanche i mezzi per vivere!) e di valore inesistente da chi considera che senza i necessari aiuti essi costituiscono in realtà solo il supporto necessario per far vivere dei montanari ai quali sembra sia stata dal-

la Provvidenza affidata la mansione di difendere le regioni della pianura dagli eventi atmosferici.

Come si è detto le cose sono procedute regolarmente fin qui, i Comuni si sono fatti iniziatori di strade interpoderali necessarie per rendere possibile la vita in località altrimenti raggiungibili solo con sentieri o con intransitabili mulattiere ed hanno garantito direttamente il servizio del mutuo agevolato: altrettanto dicasi per molti acquedotti rurali.

Ma recentemente è sorto il dubbio se veramente la norma di cui si tratta possa applicarsi anche alle opere curate dai Comuni o dai loro consorzi e se quindi i Comuni possano domandare il contributo e le agevolazioni creditizie anche se non sono proprietari nè possessori dei fondi attraversati dalle strade o serviti dagli acquedotti costruendi. In circostanze come le attuali, porre un dubbio circa la applicazione di una agevolazione è sinonimo di arrestare completamente l'attuazione di una norma di cui tutti pur riconoscono la validità.

In realtà sembra al proponente che il richiamo fatto dalla legge 27 ottobre 1966, n. 910 all'articolo 3 della legge 5 luglio 1928, n. 1760, o all'articolo 43 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, debba essere interpretato come richiamo alle opere che devono essere attuate mediante il contributo governativo e alla loro caratteristica di utilità fondiaria non come richiamo alle persone o agli enti che possono domandare il contributo, ciò in relazione al criterio interpretativo delle leggi che oggi è anche in altissima sede seguito, quello della cosiddetta interpretazione evolutiva, onde si deve tener presente il completo mutamento intervenuto dal 1928 ad oggi sia nel concetto della proprietà, sia nella concezione della utilità agraria, sia nella comprensione della necessità di attuare le opere sociali senza le quali è impossibile pensare che il coltivato-

re possa rimanere sui fondi o, peggio, sugli scarni terreni della montagna.

Ma ogni discussione sulla interpretazione delle leggi è inutile quando con una norma opportuna si può stabilire al di fuori di ogni dubbio come la legge vada applicata con criteri che siano completamente conformi allo spirito delle norme da applicare. In relazione a questi concetti il sottoscritto si permette di chiedere che il Senato voglia decisamente dichiarare che le opere previste dagli articoli 16 e 17 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, possano essere realizzate, con le agevolazioni negli articoli stessi previste, anche ad iniziativa dei Comuni e dei Consorzi di comuni purchè siano a favore e a servizio di pluralità di aziende agricole o montane.

Contemporaneamente sembra al proponente opportuno suggerire al Senato anche la introduzione del richiamo per la applicazione delle agevolazioni speciali creditizie (tasso massimo del due per cento anzichè del tre) alla legge sulle zone depresse del Centro Nord.

È infatti chiaro che quel che nel 1966 non si era ancora fatto si è realizzato successivamente, in applicazione della legge 22 luglio 1966, n. 614; la determinazione e la individuazione cioè di zone assolutamente depresse anche nel centro-nord. Ed è altresì noto che in queste zone la necessità del miglioramento fondiario ed agrario anche dal punto di vista sociale va crescendo ogni giorno. D'altra parte si tratta di modificare solo la norma di cui al secondo comma paragrafo 2 dell'articolo 16 perchè le pressochè analoghe disposizioni del quinto comma, paragrafo secondo, prevedono esplicitamente anche la applicazione nelle zone depresse di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 647.

In relazione a queste considerazioni il sottoscritto si rivolge agli onorevoli senatori perchè abbiano ad approvare il disegno di legge che egli sottopone alla loro attenzione nel seguente testo.

DISEGNO DI LEGGE
—**Art. 1.**

Le disposizioni dell'articolo 16, comma secondo, paragrafo secondo, della legge 27 ottobre 1966, n. 910, relative alla riduzione al due per cento del tasso per le agevolazioni creditizie, si applicano anche nelle zone dichiarate depresse ai sensi della legge 22 luglio 1966, n. 614.

Art. 2.

Le agevolazioni contributive e creditizie di cui agli articoli 16 e 17 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, si applicano anche ai Comuni che assumano la costruzione di strade poderali o di acquedotti rurali a servizio di una pluralità di aziende agricole o montane.